



**CONFERENZA DI ADESIONE
ALL'UNIONE EUROPEA
- CROAZIA -**

**Bruxelles, 22 dicembre 2010 (03.01.2011)
(OR. en)**

AD 49/10

LIMITE

CONF-HR 40

DOCUMENTO DI ADESIONE

Oggetto: **POSIZIONE COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA**
 Capitolo 24: Giustizia, libertà e sicurezza

POSIZIONE COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA
(Revisione del doc. CONF-HR 17/09)

Capitolo 24: Giustizia, libertà e sicurezza

Questa posizione dell'Unione europea si basa sulla posizione generale da essa manifestata per la Conferenza di adesione con la Croazia (CONF-HR 2/05) ed è soggetta ai principi di negoziato approvati dalla Conferenza di adesione (CONF-HR 5/05), segnatamente:

- la posizione espressa da una delle Parti su un capitolo dei negoziati non pregiudica in alcun modo la posizione che può essere adottata su altri capitoli;
- gli accordi, compresi gli accordi parziali, raggiunti nel corso dei negoziati su capitoli da esaminare successivamente non possono essere considerati definitivi fino alla conclusione di un accordo globale

e ai requisiti di cui ai punti 13, 24 e 26 del quadro di negoziazione.

L'UE sottolinea quanto sia importante che la Croazia rispetti l'accordo di stabilizzazione e di associazione nonché il partenariato per l'adesione, che costituiscono gli elementi di base della strategia di preadesione.

L'UE incoraggia la Croazia a proseguire il processo di allineamento all'acquis e la sua effettiva attuazione e applicazione nonché, in generale, a sviluppare già prima dell'adesione politiche e strumenti il più possibile simili a quelli dell'UE.

L'UE rileva che la Croazia, nell'esposizione delle sue posizioni CONF-HR 3/08 e CONF-HR 31/10, accetta l'acquis per il capitolo 24 in vigore al 1° ottobre 2010 e dichiara di essere in grado di attuarlo entro la data di adesione all'Unione europea, ad eccezione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, per la cui attuazione la Croazia richiede un periodo transitorio relativamente ai valichi di frontiera comuni.

Migrazione

L'UE prende atto delle modifiche apportate alla legge sugli stranieri, che ne allineano le disposizioni sul rifiuto di ingresso o di uscita in o dalla Croazia e sul viaggio di minori non accompagnati all'acquis dell'UE. L'UE constata l'intenzione della Croazia di allineare ulteriormente la legge sugli stranieri entro il 2010.

L'UE prende atto dell'ammodernamento del centro di accoglienza di Ježevo e dei piani della Croazia di costruire due nuovi centri di accoglienza di transito per migranti illegali a Tovarnik e Trilj entro il 2012. Invita la Croazia a continuare gli sforzi per assicurare la piena attuazione ed applicazione nel settore della migrazione, in particolare in ordine alle procedure di rimpatrio e allontanamento e alla capacità dei centri di accoglienza e permanenza temporanea, tenendo conto delle necessità delle categorie vulnerabili di migranti.

L'UE prende inoltre atto dell'impegno della Croazia ad assumersi pienamente gli obblighi derivanti dagli accordi di riammissione da essa conclusi con l'UE e a denunciare tutti gli accordi non conformi all'acquis, entro la data di adesione all'UE.

Asilo

L'UE prende atto dell'adozione della nuova legge sull'asilo e della relativa legislazione di attuazione, che ha completato l'allineamento all'acquis dell'UE nel settore. L'UE rileva che la legge prevede il patrocinio a spese dello Stato per tutti i richiedenti asilo, tranne quelli che dispongono di mezzi finanziari sufficienti, incluso per le procedure di ricorso.

L'UE rileva che i tribunali amministrativi diventeranno l'organo d'appello contro una decisione del ministero dell'interno nelle procedure di asilo a decorrere dalla loro piena istituzione il 1° gennaio 2012. Nel periodo transitorio, la Croazia ha istituito una commissione per i ricorsi quale organo di secondo grado nelle procedure di asilo. L'UE rileva che la composizione e il regolamento interno della commissione assicurano una sufficiente indipendenza di tale organo nel trattare i ricorsi dei richiedenti asilo. Questi ultimi possono inoltre beneficiare del patrocinio a spese dello Stato nei ricorsi contro le decisioni del ministero dell'interno in materia di asilo.

L'UE rileva che la Croazia forma funzionari della polizia di frontiera e personale del ministero dell'interno sulle leggi e procedure in materia di asilo e che un modulo di formazione dedicato all'asilo è incluso nel corso di base per funzionari di polizia presso l'Accademia di polizia. Invita la Croazia a continuare a porre l'accento sulla formazione dei funzionari della polizia di frontiera, del personale del ministero dell'interno e dei giudici destinati ai tribunali amministrativi che trattano questioni concernenti l'asilo.

L'UE rileva che la Croazia ha adottato un piano per l'istituzione dei sistemi Eurodac e DubliNet e che è stata acquistata e installata la necessaria attrezzatura ed è stato preparato il manuale operativo. L'UE rileva inoltre che sono state istituite le unità nazionali di Eurodac e DubliNet nella sezione asilo del ministero dell'interno, a cui sono stati assegnati due nuovi posti. Personale del ministero dell'interno ha partecipato alla formazione sulla legislazione relativa a Dublino e Eurodac e sulla relativa applicazione. L'UE invita la Croazia a continuare i preparativi per essere in grado di attuare e applicare pienamente l'acquis in materia di asilo a decorrere dalla data di adesione all'UE, garantendo capacità amministrative e istituzionali sufficienti per il trattamento corretto dei richiedenti asilo tenuto conto dell'eventuale aumento del loro numero alla data di adesione.

L'UE rileva che i progressi sinora realizzati dalla Croazia soddisfano i requisiti fissati nel primo parametro di chiusura illustrato nella posizione comune dell'UE (CONF-HR 17/09).

Politica in materia di visti

L'UE prende atto che la Croazia ha attuato coerentemente il piano di pieno allineamento del regime dei visti croato al regime dei visti dell'UE del dicembre 2006. La Croazia ha adottato la legislazione che introduce un modello uniforme croato per i visti allineato agli standard non riservati dell'UE nel 2010.

L'UE rileva inoltre che la Croazia ha continuato ad allinearsi ulteriormente all'"elenco negativo" dell'UE di Stati i cui cittadini sono soggetti all'obbligo di visto per entrare nell'UE. L'UE prende atto dell'impegno della Croazia di allineare completamente il suo regime dei visti ai requisiti dell'UE al più tardi tre mesi prima dell'adesione.

L'UE rileva che la Croazia ha introdotto passaporti biometrici le cui caratteristiche di sicurezza sono conformi al regolamento (CE) n. 2252/2004 e che tali passaporti sono rilasciati dal giugno 2009.

L'UE prende atto dell'indicazione della Croazia di eliminare gradualmente le carte d'identità esistenti rilasciate prima del 2003, i cui titolari avevano più di 65 anni al momento del rilascio e che non indicano la data di scadenza. Il numero delle carte d'identità esistenti era di circa un milione nel giugno 2008; la Croazia ha cessato di rilasciare questo tipo di carte d'identità nel 2003 e stima che alla fine del 2012 ne saranno ancora in circolazione circa 200.000. L'UE prende atto dell'impegno della Croazia di modificare il suo quadro giuridico per evitare che tali carte possano essere usate come documenti di viaggio validi.

L'UE rileva che i progressi sinora realizzati soddisfano i requisiti fissati nel secondo parametro di chiusura illustrato nella posizione comune dell'UE (CONF-HR 17/09).

Frontiere esterne e Schengen

L'UE rileva che la Croazia ha adottato un piano d'azione sulla gestione integrata delle frontiere nel 2006, che prevede un quadro completo dei preparativi della Croazia nel settore delle frontiere esterne e dell'acquis di Schengen, e lo ha regolarmente aggiornato. La Croazia ha attuato coerentemente le azioni incluse nel piano d'azione sulla gestione integrata delle frontiere allo scopo di progredire nei preparativi verso il soddisfacimento dei requisiti per l'adesione all'UE. L'UE prende atto dei piani della Croazia per aggiornare ulteriormente il piano d'azione nel 2011 al fine di includere i concetti riveduti di frontiere blu e verdi e invita la Croazia a incrementare i riscontri storici di attuazione del piano in questione, in particolare rafforzando le capacità amministrative e di applicazione in tempo utile, così da garantire di poter osservare appieno al momento dell'adesione i requisiti dell'UE nel settore delle frontiere esterne. L'UE invita la Croazia a continuare a fornire informazioni particolareggiate, compreso il piano d'azione aggiornato sulla gestione integrata delle frontiere, e si prefigge di monitorarne da vicino lo stato di attuazione.

L'UE rileva che la Croazia ha modificato la legge sulla protezione delle frontiere nazionali ai fini dell'allineamento della legislazione croata al regolamento (CE) n. 562/2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

L'UE rileva che la Croazia ha istituito un quadro giuridico per la partecipazione alle squadre di intervento rapido alle frontiere e stabilito un contatto per lo scambio di informazioni con FRONTEX. L'UE invita la Croazia a prendere le misure necessarie per partecipare anche alle operazioni congiunte.

L'UE prende atto della decisione della Croazia di riclassificare i valichi di frontiera e di sopprimerne 17 nonché di definire un concetto generale di valichi di frontiera. Consta che l'organico della polizia di frontiera ha raggiunto il 90% del personale richiesto al momento dell'adesione e che la Croazia ha sviluppato e attuato con coerenza un piano di formazione generale per questa forza di polizia. Invita la Croazia a continuare ad attuare il piano d'azione sulla gestione integrata delle frontiere e a rafforzare, secondo il calendario fissato nel piano stesso, la polizia di frontiera in termini di personale, di attrezzatura e di adeguata formazione generale e specialistica. L'UE invita altresì la Croazia ad attuare tutte le misure necessarie connesse al contrasto della corruzione nella gestione delle frontiere, anche sotto il profilo del controllo e dell'ispezione dei valichi, nonché ad assicurare in modo appropriato l'individuazione dei casi di corruzione e il seguito amministrativo e giudiziario, sanzioni dissuasive comprese.

L'UE constata lo spiegamento in corso del nuovo sistema d'informazione nazionale sulla gestione delle frontiere ai valichi di frontiera ubicati alle future frontiere esterne e i piani della Croazia di completarne l'installazione entro il 2011.

Per quanto riguarda la zona di frontiera di Metkovic, l'UE prende atto dell'impegno della Croazia di sviluppare e attuare, entro il 2011, un concetto coerente per le verifiche e la sorveglianza di frontiera in linea con i requisiti dell'UE, anche potenziando le infrastrutture e fornendo il personale e le attrezzature necessari.

Per quanto riguarda la zona di Neum, l'UE prende atto dei piani della Croazia di ricostruire i due valichi di frontiera terrestri a Klek e Zaton Doli, in linea con i requisiti dell'UE per i controlli di frontiera. L'UE rileva inoltre i piani della Croazia per istituire entro il 2011 un sistema integrato di sorveglianza delle frontiere 24 ore su 24 nella zona marittima circostante Neum, nonché la strategia di polizia marittima croata per lo sviluppo della sorveglianza delle frontiere blu, come pure l'intenzione di stabilire un centro marittimo nazionale di raccolta dati entro il 2012. Invita la Croazia ad attuare pienamente tali piani e ad assicurare che le procedure operative, la attrezzature e il personale necessari a garantire una sorveglianza efficace delle frontiere blu e verdi siano disponibili al più tardi al momento dell'adesione.

L'UE prende atto dell'istituzione del gruppo interagenzie croato sulla gestione integrata delle frontiere. La Croazia dovrà continuare a progredire nel coordinamento e nella cooperazione interagenzie a livello centrale, regionale e locale al fine di assicurare un'adeguata gestione integrata delle frontiere.

L'UE invita la Croazia a proseguire negli sforzi volti a rafforzare le capacità amministrative e operative per un contrasto più efficace della tratta degli esseri umani e della migrazione illegale.

L'UE ricorda che l'ingresso della Croazia nello spazio Schengen avrà luogo solo dopo una decisione del Consiglio sulla piena applicazione dell'acquis di Schengen in Croazia, presa dopo aver verificato in conformità delle procedure di valutazione Schengen applicabili che le condizioni necessarie per l'applicazione di tutte le parti dell'acquis in questione sono state raggiunte, e sottolinea che tutto l'acquis di Schengen è vincolante per la Croazia già dalla data di adesione all'UE. L'UE invita la Croazia a continuare i preparativi ai fini della piena partecipazione alla cooperazione Schengen.

L'UE prende atto della richiesta della Croazia di beneficiare di un periodo transitorio per continuare a non applicare talune disposizioni del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, in modo da mantenere i valichi comuni alla frontiera con la Bosnia-Erzegovina.

L'UE considera accettabile concedere questo periodo transitorio fino a quando il Consiglio dell'UE non prenderà una decisione sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in Croazia o il regolamento sarà modificato per includervi le disposizioni che disciplinano il controllo di frontiera ai valichi comuni, a seconda della data più prossima, e ritiene che al riguardo il regolamento (CE) n. 562/2006 debba essere modificato come indicato nell'allegato del presente documento. L'UE rammenta che tutte le verifiche in ingresso e uscita dai valichi comuni con la Bosnia-Erzegovina, dovranno essere effettuate dalle guardie di frontiera croate in conformità dell'acquis dell'Unione.

L'UE prende atto dell'impegno della Croazia a intraprendere tutte le attività necessarie per modificare gli accordi sul traffico frontaliero locale con la Serbia e la Bosnia-Erzegovina per allinearli al regolamento (CE) n. 1931/2006 al momento dell'adesione.

L'UE ricorda che in conformità del quadro di negoziato per la Conferenza di adesione con la Croazia (CONF-HR 2/05), la Croazia sarà tenuta a denunciare tutti gli accordi internazionali da essa conclusi che sono incompatibili con gli obblighi derivanti dall'adesione. L'UE sottolinea che è responsabilità della Croazia assicurare che prima dell'adesione tutti i suoi accordi internazionali siano conformi all'acquis.

L'UE rileva che i progressi sinora realizzati soddisfano i requisiti fissati nel terzo parametro di chiusura illustrato nella posizione comune dell'UE (CONF-HR 17/09).

Cooperazione giudiziaria in materia civile

L'UE prende atto dei progressi della Croazia nell'armonizzazione della sua legislazione al pertinente acquis e degli sforzi da essa compiuti per rafforzare la capacità amministrativa.

L'UE rileva che la Croazia ha modificato vari atti legislativi al fine di allineare ulteriormente la legislazione all'acquis dell'UE e di creare il quadro giuridico necessario per l'attuazione della normativa dell'UE al momento dell'adesione. In particolare, attraverso la modifica della legge sui tribunali, la Croazia ha affidato ai tribunali comunali, di contea e commerciali il compito di condurre la cooperazione giuridica internazionale con gli Stati membri dell'UE, dopo l'adesione della Croazia all'Unione europea, nei rispettivi settori di competenza.

L'UE rileva inoltre che le modifiche al codice di procedura civile adottate nel 2008 recepiscono il regolamento (CE) n. 1348/2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, il regolamento (CE) n. 1206/2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, il regolamento (CE) n. 1896/2006 che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e il regolamento (CE) n. 861/2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità; le pertinenti disposizioni entreranno in vigore a decorrere dalla data di adesione.

L'UE prende atto della ratifica da parte della Croazia della convenzione sul risarcimento alle vittime di atti di violenza e della convenzione dell'Aia, del 18 marzo 1970, sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale. L'UE prende inoltre atto della ratifica della convenzione dell'Aia, del 19 ottobre 1996, sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori.

L'UE rileva che i tribunali della Croazia hanno ottemperato coerentemente alle richieste di approvazione ed esecuzione delle decisioni dei tribunali stranieri, espletando i relativi compiti in tempi ragionevoli dal ricevimento delle richieste. Solo un numero molto limitato di casi presso i tribunali comunali o commerciali e l'Alta Corte commerciale hanno richiesto più di un anno per l'espletamento.

L'UE invita la Croazia a proseguire gli sforzi in questo settore, per quanto riguarda sia l'allineamento legislativo sia l'ulteriore rafforzamento del quadro istituzionale, al fine di assicurare la piena conformità ai requisiti dell'UE entro la data di adesione.

Cooperazione giudiziaria in materia penale

L'UE rileva che, nel giugno 2009, la Croazia ha modificato l'articolo 9 della Costituzione abrogando la disposizione che impediva l'estradizione di cittadini croati in un altro Stato. Ciò consente l'attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

L'UE prende inoltre atto dell'adozione della legge sulla cooperazione giudiziaria con gli Stati membri dell'UE, che assicura l'applicazione del principio del riconoscimento reciproco quale principio fondamentale della cooperazione giudiziaria in materia penale nell'UE a decorrere dalla data di adesione della Croazia all'UE. L'UE constata inoltre la firma di accordi di estradizione con la Serbia e il Montenegro.

L'UE rileva l'entrata in vigore dell'accordo della Croazia con Eurojust e il distacco di un ufficiale di collegamento presso Eurojust. L'UE rileva inoltre l'entrata in vigore del protocollo addizionale alla convenzione sul trasferimento delle persone condannate.

L'UE rileva che i tribunali della Croazia hanno ottemperato coerentemente alle richieste di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni dei tribunali stranieri in materia penale, espletando i relativi compiti in tempi ragionevoli dal ricevimento delle richieste.

L'UE invita la Croazia a proseguire gli sforzi in questo settore, per quanto riguarda sia l'allineamento legislativo sia l'ulteriore rafforzamento del quadro istituzionale, al fine di assicurare la piena conformità ai requisiti dell'UE entro la data di adesione.

L'UE rileva che la Croazia ha modificato il quadro giuridico per assicurare l'attuazione della decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo soddisfacendo così i requisiti fissati nel quinto parametro di chiusura illustrato nella posizione comune dell'UE (CONF-HR 17/09).

Cooperazione di polizia e lotta contro la criminalità organizzata

L'UE prende atto della firma tra la Croazia e Europol di un Memorandum d'intesa per la creazione di linee di comunicazione protette nonché di un accordo su reti informatiche interconnesse.

L'UE rileva che è stato adottato il piano per il distacco di ufficiali di collegamento della polizia all'estero per il periodo 2008-2012 e che la Croazia ha distaccato un ufficiale di collegamento presso Europol nel 2008. L'UE rileva inoltre che sono state avviate le procedure di consultazione per il distacco di ufficiali di collegamento in Austria, Israele e Serbia e presso Interpol. Invita la Croazia a proseguire l'attuazione del piano e a distaccare ufficiali di collegamento in Stati membri e paesi terzi.

L'UE rileva l'adozione del piano d'azione per l'istituzione dell'ufficio informazioni supplementari richieste all'ingresso nazionale (SIRENE) e per lo scambio di informazioni nel quadro del sistema d'informazione Schengen (SIS). L'UE invita la Croazia ad attuare il piano d'azione, anche attraverso l'istituzione dell'ufficio nazionale.

Per quanto riguarda la lotta contro la criminalità organizzata l'UE constata l'entrata in vigore di vari strumenti multilaterali e l'introduzione del quadro legislativo interno necessario per la creazione di squadre comuni. L'UE rileva l'adozione del nuovo codice di procedura penale, che ha tra l'altro allineato la legislazione croata alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alla decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato. L'UE prende inoltre atto dell'istituzione dell'Ufficio nazionale di polizia per la repressione della corruzione e della criminalità organizzata (PNUSKOK) presso la Direzione della polizia, insieme a quattro dipartimenti regionali.

L'UE rileva che il PNUSKOK è stato istituito come organismo nazionale incaricato della lotta contro il traffico e la detenzione illegale di armi da fuoco nonché del monitoraggio, del controllo e del coordinamento delle attività in questo settore.

L'UE invita la Croazia a proseguire gli sforzi in materia di cooperazione di polizia e lotta contro la criminalità organizzata, riguardo all'allineamento legislativo, al potenziamento della capacità amministrativa e tecnica, al rafforzamento della capacità di prevenzione e repressione, nonché all'ulteriore sviluppo di idonei meccanismi per assicurare un efficace coordinamento interagenzie. Invita la Croazia a stabilire riscontri storici convincenti di indagini, azioni penali, condanne ed esecuzione delle pene - in particolare in materia di traffico di droga e di armi, tratta di esseri umani, indagini finanziarie, confisca e gestione di beni, lotta al riciclaggio di capitali - e di diffusione di una cultura di applicazione della legge proattiva, trasparente, basata sull'intelligence e responsabile. La Croazia è invitata a garantire che siano effettuati gli opportuni controlli interni per poter individuare e sanzionare adeguatamente le violazioni del codice deontologico all'interno della polizia a tutti i livelli. L'UE monitorerà da vicino i progressi e le azioni della Croazia in questo settore, comprese le misure prese mediante controllo interno. Monitorerà altresì da vicino fino all'adesione le ulteriori misure prese per contrastare la criminalità organizzata in particolare il traffico di droga, la tratta di esseri umani e il traffico di merci contraffatte (sigarette), di armi e di veicoli rubati, la filiera dell'immigrazione clandestina, la contraffazione dell'euro e la criminalità informatica.

L'UE prende atto dell'adozione del protocollo sull'identificazione, l'assistenza e la protezione delle vittime della tratta di esseri umani e del piano nazionale 2009-2011 per la soppressione della tratta di esseri umani. L'UE rileva altresì le azioni intraprese per rafforzare la cooperazione con la società civile e per impartire formazione al personale delle diverse agenzie interessate. L'UE invita la Croazia a proseguire negli sforzi in questo settore e continuerà a monitorarne i progressi.

L'UE rileva che i progressi finora realizzati nei settori della cooperazione di polizia e giudiziaria e nella lotta contro la criminalità organizzata soddisfano i requisiti fissati nel quarto parametro di chiusura illustrato nella posizione comune dell'UE (CONF-HR 17/09).

Lotta contro il terrorismo

L'UE prende atto delle modifiche del codice penale, che hanno allineato pienamente la legislazione croata alla definizione di terrorismo data dall'UE di cui alla decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo.

L'UE rileva che la modifica della definizione di terrorismo data dalla Croazia soddisfa i requisiti fissati nel sesto parametro di chiusura illustrato nella posizione comune dell'UE (CONF-HR 17/09).

L'UE constata inoltre l'adozione della strategia nazionale per la prevenzione e la repressione del terrorismo e l'indicazione della Croazia che adotterà il piano d'azione per la prevenzione e la repressione del terrorismo nel 2010. L'UE rileva altresì l'istituzione del Consiglio interdipartimentale per la prevenzione e la repressione del terrorismo, incaricato della definizione degli elementi fondamentali della strategia antiterrorismo in Croazia, in linea con la strategia nazionale.

L'UE invita la Croazia a proseguire gli sforzi nella lotta contro il terrorismo, rafforzando la capacità amministrativa e operativa e sviluppando ulteriormente il coordinamento interagenzie.

Lotta contro la droga

L'UE prende atto dell'ulteriore progresso realizzato dalla Croazia nell'allineamento della propria legislazione in materia di droga all'acquis dell'UE e la invita a completare l'allineamento in questo settore al più tardi entro la data di adesione.

L'UE rileva che l'accordo tra la Repubblica di Croazia e l'Unione europea sulla partecipazione della Croazia ai lavori dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) è stato siglato e sono in corso i preparativi per la firma dello stesso.

L'UE prende atto dell'adozione, nel 2009, del secondo piano d'azione 2009-2012 per combattere l'abuso di stupefacenti nella Repubblica di Croazia, che attua la strategia nazionale 2006-2012 per combattere l'abuso di stupefacenti nella Repubblica di Croazia.

L'UE invita la Croazia a proseguire gli sforzi volti a rafforzare la capacità amministrativa e operativa, come pure il coordinamento degli organismi competenti a livello centrale, regionale e locale, in particolare per ridurre l'offerta di droga. Invita la Croazia a stabilire ulteriori riscontri storici convincenti in materia di sequestro di stupefacenti.

Cooperazione doganale

L'UE prende atto dei progressi conseguiti dalla Croazia nel settore della cooperazione doganale attraverso l'allineamento della legislazione all'acquis dell'UE e lo sviluppo dei sistemi TI necessari per assicurare l'accesso al sistema d'informazione doganale (SID). L'UE rileva che i sistemi d'informazione doganale croati possono sostenere pienamente l'accesso al SID e prende atto dei piani della Croazia per sviluppare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati del SID. Invita la Croazia a continuare i preparativi, segnatamente in materia di formazione del personale.

Contraffazione dell'euro

L'UE prende atto dei progressi conseguiti dalla Croazia nell'introduzione di un quadro istituzionale coerente per la prevenzione della contraffazione dell'euro, in particolare con la creazione di un punto di contatto nazionale per la repressione della contraffazione presso l'Ufficio nazionale di polizia per la repressione della corruzione e della criminalità organizzata.

L'UE constata inoltre l'istituzione di un Centro nazionale contro la contraffazione, di un Centro nazionale di analisi delle banconote contraffatte e di un Centro nazionale di analisi delle monete presso la Banca nazionale croata. L'UE invita la Croazia a continuare i preparativi nel settore.

L'UE invita la Croazia a tenerla regolarmente informata degli sviluppi e delle iniziative intraprese su questo capitolo.

* * *

Considerato quanto precede, l'UE rileva che in questa fase il presente capitolo non richiede ulteriori negoziati.

Il controllo dei progressi compiuti nell'allineamento all'acquis e nella sua attuazione continuerà in tutto l'arco dei negoziati. L'UE sottolinea che controllerà con particolare attenzione tutte le questioni specifiche summenzionate al fine di assicurare la capacità amministrativa della Croazia di attuare l'acquis relativo al presente capitolo. La valutazione finale della conformità della legislazione della Croazia rispetto all'acquis e della sua capacità di attuazione potrà avvenire solo in una fase successiva dei negoziati. In aggiunta a tutte le informazioni eventualmente richieste dall'UE per i negoziati sul presente capitolo, che devono essere fornite alla Conferenza, l'UE invita la Croazia a trasmettere regolarmente al Consiglio di stabilizzazione e di associazione informazioni scritte particolareggiate in merito ai progressi compiuti nell'attuazione dell'acquis.

Considerato quanto precede, l'UE ritornerà, se necessario, sul presente capitolo a tempo debito.

Inoltre, l'UE ricorda che tra il 1° ottobre 2010 e la conclusione dei negoziati potrà esserci un nuovo acquis.

**MODIFICHE DI CARATTERE GIURIDICO DERIVANTI DAL PROGETTO DI
POSIZIONE COMUNE**

32006 R 0562: Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).

Dopo l'articolo 19, è inserito il testo seguente:

"Articolo 19 bis

In deroga alle disposizioni del presente regolamento sull'istituzione di valichi di frontiera e fino all'entrata in vigore di una decisione del Consiglio dell'Unione europea sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in Croazia ai sensi dell'[articolo 4, paragrafo 2] dell'atto di adesione, o fino alla modifica del presente regolamento per includervi le disposizioni che disciplinano il controllo di frontiera ai valichi comuni, a seconda della data più prossima, la Croazia può mantenere i valichi comuni alla frontiera con la Bosnia-Erzegovina. A questi valichi le guardie di frontiera di una delle parti effettuano verifiche all'ingresso e all'uscita sul territorio dell'altra parte. Le guardie di frontiera croate effettuano tutte le verifiche in ingresso e uscita in conformità dell'acquis dell'Unione, anche per quanto attiene agli obblighi degli Stati membri in materia di protezione internazionale e di non respingimento. I pertinenti accordi bilaterali che istituiscono i valichi di frontiera comuni in questione sono in caso modificati a tal fine".